

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2018, n. 2304

L. R. n. 45 del 15 novembre 2017 “Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico”. Indirizzi per l’attivazione sperimentale delle misure a sostegno degli utenti interessati.

L’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali di concerto con la Dirigente della Sezione Promozione della salute e del benessere, come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 15 novembre 2017, n. 45, avente per oggetto “Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico”, riconosce la necessità di garantire ai separati/divorziati (estromessi dal contesto abitativo e di gestione economica della famiglia formata con il matrimonio, a seguito di separazione/divorzio) le condizioni per la prosecuzione di un’esistenza dignitosa, il recupero dell’autonomia abitativa, l’accesso al credito, l’assistenza e mediazione familiare nelle situazioni di fragilità e conflitto familiare, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per tutelare e svolgere pienamente il ruolo genitoriale;
- in particolare i destinatari della l.r. n. 45/2017 sono i coniugi/genitori separati o divorziati, residenti in Puglia da almeno 5 anni, che vengano a trovarsi in situazione di grave difficoltà economica a seguito di pronuncia dell’organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento all’altro coniuge, e ai quali occorre garantire le condizioni per svolgere il loro ruolo genitoriale anche dopo la separazione/divorzio; in ogni caso i beneficiari della suddetta legge non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.
- per il conseguimento delle finalità della l.r. n. 45/2017, ai sensi dell’art. 3 della legge, la Regione promuove protocolli d’intesa con aziende sanitarie locali (a invarianza di spesa), enti locali, istituzioni pubbliche e private, istituti di credito, fondazioni e ogni altro soggetto operante sul territorio regionale a tutela dei minori e a sostegno della genitorialità e realizza, a favore del genitore separato o divorziato in grave difficoltà economica, specifici interventi di:
 - a) assistenza e mediazione familiare, orientamento, consulenza legale, psicologica, sociale,;
 - b) sostegno economico;
 - c) sostegno abitativo.
- in particolare gli interventi di assistenza e mediazione familiare possono essere realizzati dai consultori familiari pubblici del SSR e dai consultori privati, e sono resi a invarianza di spesa, nonché dai centri famiglia di tutti gli Ambiti territoriali, ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 45/2017;
- inoltre gli interventi di sostegno economico possono consistere, ai sensi dell’art. 5 della l.r. n. 45/2017, in prestiti o anticipazioni sociali e rimborsi dei ticket sanitari;
- infine gli interventi di sostegno abitativo, ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 45/2017, devono garantire idonee soluzioni logistiche per il migliore espletamento delle funzioni genitoriali, anche promuovendo progetti per l’adeguamento e gestione di immobili pubblici e privati da destinare alla residenza e accoglienza temporanee dei soggetti aventi diritto; tali residenze prevedono spazi adeguati per la socializzazione/interazione con i figli. Ulteriori interventi possono essere realizzati mediante accordi con le ARCA e con i Comuni;
- la norma finanziaria della legge regionale, di cui all’art. 9, istituisce due capitoli di spesa di parte corrente:

Cap. 783033 (Missione 12. Programma 5, Titolo 1) e Cap. 411191 (Missione 8. Programma 2. Titolo 1) per far fronte alle spese dirette e aggiuntive rispetto alla programmazione originaria;

- la stessa l.r. n. 45/2017 e s.mi. prescrive che, ai fini delle azioni previste dal comma 1 dell'art. 3 e sopra riportate, le priorità tra gli aventi titolo vengono stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.
- Si rende, pertanto, necessario adottare indirizzi attuativi per consentire la concreta attuazione degli obiettivi fissati dalla l.r. n. 45/2017.

CONSIDERATO CHE:

- Con Del. G.R. n. 939/2018 la Giunta regionale ha già inteso intervenire per la puntuale disciplina di una specifica forma di sostegno economico, nell'ambito della messa a regime del Reddito di Dignità 2.0, dopo l'introduzione a livello nazionale del Reddito di Inclusione. In particolare si è disposto che gli Ambiti territoriali possano concedere il ReD 2.0 con accesso prioritario a tutti quei genitori separati, cioè coniugi senza reddito da lavoro e che a seguito di separazione sono senza fissa dimora, e con ISEE non superiore a Euro 6.000,00 (se certificabile) secondo quanto sarà accertato dal Servizio Sociale professionale che lo prende in carico. Detta misura è già finanziata nell'ambito della disponibilità assegnata alla misura ReD 2.0.

Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale di approvare gli indirizzi operativi per l'attuazione degli interventi previsti dalla l.r. n. 45/2017, come riportati in Allegato A alla presente proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale. I suddetti indirizzi operativi saranno notificati alla Commissione consiliare competente per la piena condivisione prima della trasmissione agli Ambiti territoriali sociali.

Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e alla legge regionale n. 28/2001 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 44 comma 1 e comma 4 lett. e) dello Statuto della Regione Puglia (legge regionale 12 maggio 2004, n. 7) e s.m.i. con l.r. n. 44/2014. L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore, della Dirigente della Sezione interessata;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare gli indirizzi operativi per l'attuazione degli interventi previsti dalla l.r. n. 45/2017, come riportati in Allegato A alla presente proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di disporre che i suddetti indirizzi operativi siano notificati alla Commissione consiliare competente per la piena condivisione prima della trasmissione agli Ambiti territoriali sociali;

-
- di autorizzare la Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti Sociali a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente provvedimento;
 - di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
 - di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
RETI SOCIALI

ALLEGATO A

**Indirizzi operativi per l'attuazione degli interventi previsti
dalla l.r. n. 45/2017 "Interventi a sostegno dei coniugi
separati o divorziati che versano in particolari condizioni di
disagio economico"**

*Il presente allegato si compone di n. 3 (tre) pagg.,
inclusa la presente copertina*



LA DIRIGENTE
Sezione Inclusioni Sociali Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali
(dr.ssa Anna Maria Candela)

1. La legge regione n. 45/2017 e s.m.i.

La Legge regionale che disciplina gli "Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico" prevede che, per il perseguimento delle sue finalità, ai sensi dell'art. 3 comma 1, la Regione promuova protocolli d'intesa con aziende sanitarie locali (a invarianza di spesa), enti locali, istituzioni pubbliche e private, istituti di credito, fondazioni e ogni altro soggetto operante sul territorio regionale a tutela dei minori e a sostegno della genitorialità e realizza, a favore del genitore separato o divorziato in grave difficoltà economica, al fine di realizzare specifici interventi di:

- a) assistenza e mediazione familiare, orientamento, consulenza legale, psicologica, sociale;
- b) sostegno economico;
- c) sostegno abitativo.

2. Le misure

Tutte le misure citate all'art. 3 della legge regionale presentano una forte necessità di integrazione con altre misure già attivate nell'ambito delle politiche sociali, sanitarie, abitative della Regione Puglia, e pertanto le presenti linee guida rispondono metodologicamente sia alla necessità di favorire la maggiore sinergia possibile con altre misure, sia alla necessità di disciplinare ex novo gli interventi di nuova attivazione.

Con riferimento alle misure ed ai servizi già attivi, in cui è assolutamente necessario accrescere l'attenzione per le esigenze del genitore separato che, per effetto dei provvedimenti giudiziari, è stato privato della continuità del rapporto con la prole e spesso anche delle preesistenti condizioni di vita, si citano i seguenti:

- le attività di mediazione familiare e di cosiddetto "spazio neutro" normalmente ospitate nei centri di assistenza per le famiglie, attivati a cura degli Ambiti territoriali sociali, con risorse a carico della dotazione finanziaria complessiva dei Piani Sociali di Zona, dovranno assicurare attività di comunicazione e di informazione, nonché attività specifiche (consulenza legale, psicologica, sociale) rivolte ai genitori separati e alla cura particolare del rapporto genitore-figlio a seguito delle separazioni genitoriali;
- le attività di pronto intervento sociale (PIS) a carattere comunitario dovranno considerare anche i bisogni specifici dei genitori separati che, sia pure in condizioni di urgenza, devono essere accolti in strutture in cui gli spazi consentano di preservare la riservatezza del rapporto genitoriale e, per quanto possibile, una dimensione familiare;
- tutte le attività di accoglienza residenziale, ancorchè gestite direttamente da organizzazioni del Terzo settore, devono prevedere un numero congruo di posti per accogliere genitori separati e integrare nelle attività giornaliere azioni concretamente rivolte a favorire l'inclusione sociale attiva e il reinserimento sociale degli adulti in uscita da un percorso di separazione della coppia e di grave disagio economico.

Con specifico riferimento alle strutture di accoglienza residenziale, si precisa che, rispetto alla disciplina regionale degli standard strutturali e organizzativi minimi per le autorizzazioni al funzionamento delle strutture e dei servizi sociali e socioeducativi, di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., le strutture deputate ad una equilibrata ed efficace accoglienza di genitori separati in condizione di fragilità socioeconomica sono le seguenti:

- 1- Alloggio sociale per adulti in difficoltà (art. 76 del Reg. R. n. 4/2007)
- 2- Centro di pronta accoglienza per adulti (art. 77 del Reg. R. n. 4/2007)
- 3- Centro notturno di accoglienza per persone senza dimora (art. 81 ter del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.)

Con riferimento alle misure ed ai servizi da attivare, si ritiene necessario investire nelle seguenti misure innovative:

- a) una misura di pronto intervento economico per il sostegno al reddito dei genitori separati, di immediata attivazione all'atto della presa in carico da parte del Servizio Sociale professionale del Comune e sulla base di una tempestiva verifica dei requisiti minimi di accesso, al fine di abbinare

l'accoglienza alla attivazione della misura di sostegno economico e, quando possibile e/o necessario, anche del percorso di tirocinio per l'inclusione sociolavorativa. A tal fine si faccia riferimento alla misura **ReD 2.0/GenitoriSeparati** che è già stata disciplinata con Del. G.R. n. 939/2018, con risorse finanziarie afferenti alla dotazione complessiva della misura ReD regionale, e quindi aggiuntive rispetto a quelle stanziate annualmente dalla l.r. n. 45/2017;

- b) sperimentazione di forme innovative di accoglienza abitativa e sociale, quali, a titolo meramente esemplificativo, le **strutture di cohousing sociale** gestite da Enti del Terzo Settore in stretto raccordo con i Servizi Sociali professionali del Comune.

A questo scopo si propone di destinare i finanziamenti aggiuntivi di cui alla legge regionale n. 45/2017 alla compartecipazione del costo delle rette a carico dei Comuni, quale concorso alle spese di gestione e funzionamento, ad integrazione o in sostituzione della contribuzione economica dovuta dall'utente, se impossibilitato. In ogni caso queste strutture privilegiano l'apporto delle stesse risorse umane accolte all'interno di modelli di autogestione parziale;

- c) nell'ambito della ordinaria programmazione delle attività sanitarie si rinvia a specifica disciplina dell'Assessorato alle Politiche per la Salute la definizione di specifici percorsi di accesso ad alcune prestazioni sanitarie di base, in particolare all'interno del consultorio familiare, e per la definizione di specifiche agevolazioni tariffarie, in primis con riferimento al pagamento dei ticket sanitari, da realizzarsi in ogni caso a invarianza di risorse, come espressamente previsto dalla normativa vigente.

3. Le modalità attuative

Per gli interventi a carattere prioritariamente sociale, la Regione li attua mediante i Comuni associati in Ambiti territoriali, all'interno della programma sociale ordinaria di cui ai Piani Sociali di Zona e disponendo stanziamenti ad hoc e aggiuntivi specificamente per la compartecipazione al costo di funzionamento delle strutture per l'accoglienza abitativa a carattere comunitario (artt. 76-77-81ter, cohousing sociale).

In sede di prima applicazione le risorse della programmazione sociale ordinaria saranno ripartite, ai soli Ambiti territoriali nei quali risulti la formale presenza di strutture già autorizzate al funzionamento ex art. 76-77-81ter del Regolamento Regionale, ovvero di strutture innovative dedicate in via esclusiva ai padri separati, e in ogni caso a tutti i Comuni capoluogo di provincia, come di seguito elencati:

- | | | | | | |
|--------------|---------------|-------------|---------------|------------|--------------|
| 1) Bari | 2) Lecce | 3) Foggia | 4) Brindisi | 5) Taranto | 6) Andria |
| 7) Bitonto | 8) Modugno | 9) Altamura | 10) Putignano | 11) Fasano | 12) Grumo A. |
| 13) Molfetta | 14) Galatina. | | | | |

Per il riparto tra i suddetti Ambiti territoriali si applicano i seguenti criteri:

- 1) Una quota fissa di Euro 10.000,00 per Ambito territoriale,
- 2) Una quota variabile, proporzionale alla popolazione residente, e comunque non superiore a 40.000,00 per Ambito, a valere sulle risorse residue.

A seguito del primo anno (2018-2019) di applicazione delle presenti direttive, rilevato il numero effettivo di presenza di genitori separati nelle strutture sopra indicate, e monitorata la mappa delle strutture effettivamente funzionanti, la Sezione Inclusione Sociale attiva aggiorna l'elenco degli Ambiti territoriali partecipanti al riparto e provvede ai conseguenti adempimenti contabili.

